



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "LIDO DEL FARO"
Via G. Fontana, 13-00054 Fiumicino(RM)

☒ rmic8dn00d@istruzione.it; rmic8dn00d@pec.istruzione.it

www.lidodelfaro.edu.it

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFZP5K



Circolare n. 13

A tutto il personale scolastico
All'albo dei plessi della scuola
Al sito Web
Agli atti

DIRETTIVA SULLA VIGILANZA E SICUREZZA

Il Dirigente scolastico richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'importanza della vigilanza sugli alunni minori.

Ripartizione degli obblighi tra il personale.

L'obbligo della vigilanza ha, per i Docenti e per i Collaboratori, un rilievo **primario** rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623) e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche se non appartenenti alle proprie classi, quando lo richiedano l'osservanza delle regole scolastiche e della normativa e, particolarmente, in mancanza del docente della classe.

Al Dirigente scolastico, invece, non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

PREMESSA

Si ravvisa l'opportunità di rammentare la responsabilità che grava sugli operatori scolastici ai quali sono stati affidati gli alunni, responsabilità sancita dall'art. 2048 del Codice Civile e dalla Legge n. 312/80 art. 61.

Tutto ciò rende necessaria la presenza vigile degli insegnanti e dei collaboratori scolastici nello stesso luogo dove gli alunni stanno svolgendo le attività, la predisposizione di una programmazione adatta ed efficace e un'organizzazione del lavoro che preveda misure di sicurezza adeguate ai rischi.

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto al termine delle attività scolastiche consegnandoli ad un familiare o a un loro delegato.

Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante l'orario scolastico. Il personale insegnante viene considerato responsabile del danno sofferto dal minore (anche se riconducibile a se stesso) in caso di violazione dell'obbligo di vigilare sull'incolumità fisica degli allievi, obbligo per lo più rinvenuto nella normativa di settore o comunque scaturente dall'affidamento dei minori all'ente scolastico. La condotta omissiva colposa ai sensi dell'art. 2043, causa del danno ingiusto sofferto dall'allievo, viene cioè individuata nella violazione dello specifico obbligo giuridico di impedire l'evento che grava sui docenti in relazione al dovere di vigilare sui minori affidati alle loro cure durante l'orario scolastico.

I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il



migliore svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.

Prima dell'ingresso a scuola, il minore è sotto la responsabilità della famiglia, mentre dal momento in cui entra e fino all'uscita da scuola il minore è sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, che ha il dovere giuridico di garantirne la sorveglianza negli spazi di pertinenza dell'Istituto.

1. **Gli obblighi di vigilanza** sugli alunni e gli impegni per la sicurezza a cura degli operatori scolastici decorrono dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali scolastici sino all'uscita. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo.
2. **Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.**

3. **Alunni trasportati**

Gli alunni trasportati con i pulmini non possono accedere anticipatamente ai locali scolastici. La scuola non risponde della vigilanza sugli alunni dopo che gli stessi hannolasciato l'edificio scolastico e sono saliti sul pulmino.

4. **Mensa** L'assistenza educativa degli alunni durante il servizio di mensa è assicurata dal personale docente. Gli spostamenti degli alunni presso il refettorio devono avvenire direttamente dalle aule senza affollamento. La mensa deve costituire un momento di rilassamento e di tranquillità: gli alunni devono seguire le elementari regole di comportamento e di educazione a tavola. Il personale collaboratore scolastico ha compiti di ordinaria vigilanza e di assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.
5. **Vigilanza in caso di scioperi e assemblee sindacali** La vigilanza sugli alunni va garantita anche in presenza di situazioni di conflitto sindacale (scioperi, assemblee): i minori che venissero affidati all'istituzione scolastica non possono in alcun modo essere dimessi dall'edificio scolastico e pertanto debbono essere affidati alla vigilanza del personale insegnante che non aderisce allo sciopero o, in mancanza di personale insegnante, al personale ausiliario presente nella scuola.

Il personale collaboratore scolastico vigila, in conformità con le istruzioni impartite, in occasione dei movimenti interni degli alunni, singoli o in gruppi secondo il piano delle attività redatto con il DSGA.

6. **In caso di attività extracurricolari**, attività di integrazione formativa, visite guidate ecc, gli obblighi di vigilanza sono estesi all'intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali o collettivi. Ferme restando la competenza e l'autonomia decisionale dei docenti, il dirigente scolastico può impartire, anche verbalmente, istruzioni per disciplinare la mobilità degli alunni in occasioni particolari.
7. **Uso dei servizi igienici da parte degli alunni.** Un'attenzione particolare va rivolta agli alunni



durante l'uso delle scale e dei servizi igienici. I docenti **eviteranno di mandare fuori più di un alunno per volta**. In caso di accertata e continuata assenza del collaboratore scolastico dal piano cui è assegnato, i docenti dovranno immediatamente comunicarlo per iscritto al Direttore dei servizi generali ed amministrativi per i provvedimenti del caso.

8. In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe, l'insegnante medesimo richiederà **l'intervento del collaboratore scolastico più vicino**.
9. In caso di uscita degli alunni dall'aula durante le lezioni, la vigilanza compete all'insegnante ed al personale collaboratore scolastico più vicino.

Dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio reperimento di materiale).

Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario del piano che è tenuto ad essere agevolmente e prontamente reperibile o provvederanno durante ore libere da lezioni in classe.

Il Personale ATA non può demandare agli alunni compiti che sono spettanti alla loro mansione e che possono arrecare danni anche accidentali agli stessi alunni (ad esempio consegna di comunicazioni dal piano terra al primo piano, utilizzo di prodotti chimici per la pulizia, ...)

10. Attività svolte nei laboratori e nelle palestre, nelle aule polifunzionali. Progetti con esperti

Durante le esercitazioni pratiche, nelle attività di laboratorio, nell'uso dei sussidi audiovisivi e di strumenti didattici, durante le lezioni di **educazione fisica / motoria** e nelle attività di gioco (sia che avvengano all'aperto che **in palestra**) i docenti sono tenuti a fornire agli allievi istruzioni adeguate affinché le attività siano effettuate in condizioni di sicurezza. Nessuna delle suddette attività può essere svolta dagli alunni se non in presenza dell'insegnante di classe o sezione e sotto la sua diretta sorveglianza. Anche le attività extrascolastiche deliberate dagli Organi collegiali, sono effettuate sotto la diretta responsabilità del personale docente (per esempio uscite didattiche, visite guidate a impianti o laboratori artigianali, partecipazione a manifestazioni di avvio al gioco, sport, etc.). È importante sottolineare e ribadire agli allievi che l'Istituto non risponde di oggetti, cellulari e denaro lasciati incustoditi durante gli spostamenti e negli spogliatoi della palestra. L'eventuale presenza di **personale esperto** o di accompagnatori **non esonera** il personale docente dalla diretta responsabilità sulla vigilanza degli alunni e sul controllo delle complessive condizioni ambientali nelle quali viene effettuata quella determinata attività.

Il personale esperto non può mai essere lasciato solo con la classe.

11. Tutto il personale, non docente e docente è tenuto ad intervenire, **indipendentemente dalla classe di competenza**, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.

12. La vigilanza è esercitata inoltre da tutto il personale

- nei confronti degli alunni disabili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di classe/interclasse/intersezione e segnalati al dirigente scolastico per l'adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario;
- viene predisposta, su incarico del dirigente scolastico, una vigilanza aggiuntiva e specifica per casi problematici di alunni segnalati;
- nelle sezioni della scuola dell'infanzia deve essere prestata particolare attenzione alla vigilanza



- nei corridoi e nei luoghi di utilizzo comune quando l'insegnante è in classe;
- l'uscita degli alunni dalla classe deve avvenire solo dopo che il docente abbia accertato la presenza del collaboratore scolastico nella zona interessata.

I cambi di classe – i docenti devono essere disimpegnati in modo rapido.

Il docente in uscita:

- a) attende nell'aula il collega subentrante il quale, nel caso provenga da altra classe:
 - provvede al trasferimento con la massima sollecitudine;
 - ove lo ritenga opportuno, richiede la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla classe che da lui viene lasciata;
- b) fornisce le relative istruzioni al collaboratore scolastico affinché questi eserciti la vigilanza provvisoria sull'eventuale classe nella quale deve trasferirsi. In caso di impossibilità, il docente uscente richiede la diretta vigilanza da parte del collaboratore scolastico più vicino. Tutti i docenti coinvolti nelle catene dei cambi debbono essere a conoscenza di particolari procedure di cambio. Nell'eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati all'attenzione del consiglio di classe / interclasse / intersezione comportamenti a rischio (tentativi ripetuti di fuga, aggressioni, atti vandalici, ecc), il docente è tenuto ad informare per iscritto il D.S. al fine di prendere provvedimenti specifici.

13. Pausa ricreativa degli alunni

L'obbligo di sorveglianza da parte dei docenti copre tutto l'arco di tempo in cui gli alunni sono affidati all'istituzione scolastica, dunque anche durante la pausa ricreativa.

La vigilanza anche in tale periodo deve essere continua, e la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave. La responsabilità è inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni. In questi casi esiste la presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può discolarsi (prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. I docenti responsabili della vigilanza sono quelli in servizio prima, durante e dopo l'inizio dell'intervallo ricreativo.

14. Prevenzioni dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo

Una particolare attenzione dovrà essere rivolta a qualsiasi comportamento degli alunni che possa ipotizzare fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo (subiti o causati), con effetti dannosi e pericolosi per il benessere psico-fisico degli alunni stessi. Per quanto riguarda questo ultimo aspetto (cyberbullismo), è vietato agli alunni l'uso di cellulari e smartphone all'interno dell'edificio scolastico, a meno che questi dispositivi vengano utilizzati sotto il controllo dei docenti esclusivamente per attività didattiche programmate.

15. Ricevimento genitori e assemblee

In occasione di qualsiasi tipologia di riunione è inopportuna la presenza di alunni nei locali scolastici; gli alunni, in queste occasioni, sono, normalmente, incustoditi e, pertanto, possono arrecare danni a se stessi e alla struttura scolastica.

Si ricorda che, per motivi di sicurezza, in assenza di specifica autorizzazione, è **vietata la sosta** degli alunni non accompagnati da persone maggiorenni nei locali scolastici e nelle pertinenze esterne, al di fuori delle fasce orarie in cui si effettuano le lezioni o le attività connesse.



16. **È altresì vietato l'ingresso di estranei**; eventuali visitatori esterni sono invitati a presentarsi al collaboratore scolastico preposto al servizio di accoglienza e formulare ogni eventuale richiesta. La vigilanza riferita agli spazi esterni all'entrata e all'uscita degli alunni deve essere garantita dai collaboratori scolastici, tenuto conto che la loro funzione è quella di assicurare il rispetto delle regole del D.Lgs. 81/08 vigenti anche in questo spazio di pertinenza dell'Istituto.

17. Uscita degli alunni: Scuola infanzia – primaria

Considerata l'età degli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, l'Istituto non può autorizzare gli alunni a tornare a casa autonomamente. Perciò, nell'interesse primario dei minori è indispensabile che le famiglie collaborino con la scuola rispettando gli orari di ingresso e di uscita.

a) Al momento dell'uscita gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, dagli affidatari o da persone da questi delegati.

b) In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire, alla segreteria dell'Istituto, la lista delle persone da lui delegate. Il delegato, al momento del ritiro, ove richiesto, deve presentare un documento di riconoscimento.

In caso di delega, il personale presente deve verificare se l'alunno "riconosce" la persona venuta a prelevarlo.

Se occasionalmente, per cause improvvise ed impreviste, il genitore si trova impossibilitato a ritirare da scuola il proprio figlio all'uscita o in caso di ritardo dovuto a motivi oggettivi è opportuno contattare per telefono la scuola con ogni possibile urgenza, al fine di assicurare una adeguata sorveglianza sul minore.

c) Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, dopo aver telefonato ai genitori, affidano gli alunni ai collaboratori scolastici i quali esperiti inutilmente tempi d'attesa e i contatti telefonici segnalano al D.S. o a un suo collaboratore il fatto.

Le norme dei precedenti punti "a" e "b" si applicano anche in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d'istruzione.

18. Scuola secondaria di primo grado:

Nel caso in cui i signori genitori intendano richiedere che i figli escano dalla scuola, al termine delle lezioni, senza l'accompagnamento di adulti, devono produrre formale autorizzazione, firmata da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale e consegnarlo all'ufficio di segreteria o al docente coordinatore di classe.

Il genitore deve dichiarare di osservare le seguenti condizioni:

- a) l'assenza di fattori di rischi gravi presenti nel percorso scuola-abitazione (o il luogo indicato dal genitore/affidatario) [per fattori di rischio grave si intendono agenti o situazioni dalle quali possano derivare lesioni richiedenti interventi di pronto soccorso o l'ospedalizzazione del soggetto];
- b) l'alunno possiede il grado di autonomia e maturità psico-fisica adeguato ad affrontare il predetto percorso;
- c) l'alunno ordinariamente percorre autonomamente il tratto stradale sopra indicato senza mai essere incorso in incidenti o problematiche di rilievo;
- d) aver adeguatamente istruito l'alunno sulle cautele e sul percorso da seguire per raggiungere l'abitazione o il luogo indicato.

Nota Bene: Tali disposizioni valgono solo ed esclusivamente per l'orario scolastico ordinario. In caso di uscita didattica, ecc. saranno adottate misure alternative.



19. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai Docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un Docente ogni quindici alunni (C.M. n.291/92).

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori. I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità. Si ricorda, a tal proposito, la C.M. n. 674 del 03.02.2016 di cui si riporta sintesi: "I docenti dovranno prestare attenzione al comportamento del conducente e intervenire qualora questi non rispetti le basilari regole del Codice della strada, usi il cellulare durante la guida o assuma comportamenti che possano mettere in pericolo i passeggeri del pullman".

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

- la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- in caso estremo, il rientro anticipato.

Ai Docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare e in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni e della normativa in vigore.

SICUREZZA

20. Per favorire l'**interiorizzazione dei comportamenti corretti**, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella progettazione educativo-didattica ordinaria.

21. Sicurezza D.Lvo n. 81/2008.

E' compito di tutto il personale scolastico:

- Partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza.
- Prendere visione del documento di valutazione dei rischi (D.Lvo 81/2008).
- Prendere visione del piano di evacuazione d'emergenza.
- Prendere visione della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.
- Indirizzare l'attenzione degli allievi alla presenza dei cartelli e divieti esposti nei locali scolastici e nelle pertinenze.
- Far rispettare agli alunni le norme di sicurezza e le istruzioni indicate nei protocolli di comportamento.
- Sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
- Educare gli allievi al corretto uso di spazi e locali.
- **Fornire periodicamente informazioni agli alunni** sui fattori di rischio, strutturali e



comportamentali, presenti nei locali scolastici.

22. Nei seguenti casi specifici gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc;
- presenza di porte, finestre, armadi ecc..., dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti, ecc;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipánico - che dovranno risultare sempre apribili - il locale collaboratore scolastico provvede all'apertura e chiusura dell'accesso;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta, prese aperte, interruttori, contatori, ecc..., privi di cassette di sicurezza;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, lavagne girevoli, porte o cancelli, ecc;
- impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre.

23. Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al dirigente scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.

24. Le prove di evacuazione debbono essere almeno due nell'anno scolastico; prima di effettuare le prove si consiglia di svolgere prove preventive limitatamente alle classi prime. Verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti disabili.

Nel caso in cui la scuola si avvalga di collaborazioni esterne, la programmazione ed il coordinamento generale delle prove possono essere svolte da soggetti incaricati dal dirigente scolastico.

25. Ripartizione degli alunni nelle altre classi.

Qualora non sia possibile la sostituzione dei colleghi assenti e solo in via residuale è prevista la ripartizione degli alunni nelle altre classi. In questo caso, la vigilanza di tutti gli alunni è affidata al docente di classe che li riceve.

E' necessario che l'insegnante **riporti nel registro** il nome degli alunni accolti e l'ora di ricevimento. Si fa presente che la vigilanza deve essere particolarmente elevata in relazione al contesto eccezionale che si è verificato.

L'insegnante è tenuto a organizzare gli spazi dell'aula in modo tale che non si verifichino incidenti

Il docente referente di plesso, o suo sostituto, provvede alla corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.

Il presente comunicato ha carattere di dispositivo e viene emanato anche per tutelare i singoli docenti e il personale ATA da eventuali responsabilità in caso di incidenti, infortuni e quanto imputabile a negligenza e inosservanza accertata delle disposizioni suddette nonché delle norme legislative e pattizie che regolano il rapporto di impiego del personale della scuola.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "LIDO DEL FARO"
Via G. Fontana, 13-00054 Fiumicino(RM)
☎ 0665210557 C.F. 80234310581

✉ rmic8dn00d@istruzione.it; rmic8dn00d@pec.istruzione.it

www.lidodelfaro.edu.it

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFZP5K



Si ricorda, poi, che, nel procedimento civile l'azione risarcitoria va promossa nei confronti della P.A. che è la sola con legittimazione passiva; pertanto il docente non partecipa ad un processo in cui si decide sulla sussistenza o meno della responsabilità della P.A. che ha come suo presupposto la colpa dell'insegnante. L'esclusione dell'azione diretta contro il docente solo in apparenza costituisce un vantaggio, mentre potrebbe rivelarsi al contrario una menomazione del suo diritto di difesa e un mero differimento di un suo coinvolgimento processuale (dinanzi alla Corte dei Conti) nell'ambito di una azione di rivalsa nei suoi confronti da parte della P.A. condannata al risarcimento del danno.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Si invitano tutti i docenti e il personale ATA a prendere atto del presente documento.

Fiumicino, 13/09/2023

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rosalia Licata

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93*